REGOLAMENTO (CEE) N. 3042/75 DELLA COMMISSIONE

del 21 novembre 1975

relativo ad una gara per la mobilitazione di frumento tenero destinato al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo di aiuto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1),

visto il regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che il 21 marzo 1974 il Consiglio delle Comunità europee ha espresso l'intenzione di concedere, nel quadro di un'azione comunitaria, 1 400 tonnellate di frumento tenero, al comitato internazionale della Croce Rossa a titolo del proprio programma di aiuti alimentari per il 1973/1974 ;

considerando che dall'esame della situazione del mercato dei cereali all'intervento in Belgio risulta opportuno applicare i criteri previsti dall'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2750/75 del Consiglio, ed in particolare mobilitare i cereali giacenti nei magazzini dell'organismo d'intervento del summenzionato Stato membro e fissare le condizioni di tale mobilitazione ;

considerando che è necessario che la gara di cui trattasi verta sulla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire che sia effettivamente deposto sulla banchina nel porto di sbarco ;

considerando che la gara deve essere aggiudicata al concorrente che abbia presentato l'offerta migliore ;

considerando che risulta necessario precisare, per i casi di forza maggiore che abbiano impedito la realizzazione dell'operazione di cui trattasi nei termini previsti, chi si accolla le eventuali spese derivanti da tale situazione ;

considerando che occorre prevedere la prestazione di una cauzione destinata a garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dalla partecipazione al bando di gara per la fornitura al comitato internazionale della Croce Rossa ;

considerando che è opportuno incaricare l'organismo d'intervento belga dell'esecuzione dell'aggiudicazione di cui trattasi ;

considerando che è essenziale per la Commissione essere informata rapidamente circa le offerte presentate al bando di gara, nonché di quelle approvate dall'organismo d'intervento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. È indetto un bando di gara per la fornitura, nel quadro di un'azione comunitaria a titolo di aiuti alimentari, al comitato internazionale della Croce Rossa di 1 400 tonnellate di frumento tenero.

2. Il bando di gara verrà realizzato in Belgio, in 4 partite.

3. Il prodotto sarà prelevato presso l'organismo d'intervento belga nei magazzini di cui in allegato.

4. Il carico sarà effettuato partendo da uno dei porti della Comunità.

5. La gara di cui al paragrafo 1 si riferisce alla fornitura del prodotto consegnato cif, vale a dire effettivamente deposto sulla banchina dei porti di sbarco di cui all'allegato.

6. I prodotti di cui al paragrafo 1 devono essere consegnati cif, dall'aggiudicatario, nel porto di cui all'allegato II, in sacchi di iuta nuovi di 50 chilogrammi netti.

I sacchi saranno contrassegnati con stampa sull'imballaggio esterno da una croce rossa di cm 15 per 15 e dalle parole :

« Wheat — Gift of the European Economic Community / Action of the International Committee of the Red Cross for free distribution in India ».

Articolo 2

1. Il bando di gara di cui all'articolo 1 avrà luogo il 5 dicembre 1975.

2. La data limite per la presentazione delle offerte è fissata al 5 dicembre 1975, alle ore 12.

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 89.

3. La pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara è fatta almeno nove giorni prima della data limite fissata per la presentazione delle offerte.

Articolo 3

È aggiudicatario colui che presenta l'offerta più favorevole.

Tuttavia se le offerte al bando di gara sembrano non corrispondere ai prezzi ed alle spese normalmente praticati sul mercato, l'organismo d'intervento può annullare il bando di gara.

Articolo 4

1. L'aggiudicatario deve costituire una cauzione di 5 unità di conto per tonnellata di prodotto ; essa garantisce l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 1. Detta cauzione è incamerata se le operazioni di cui trattasi non vengono effettuate nel termine previsto, salvo per le quantità non realizzate in seguito a caso di forza maggiore.

2. La cauzione di cui al paragrafo 1 può essere prestata in contanti ovvero sotto forma di garanzia fornita da un istituto di credito rispondente ai criteri fissati dallo Stato membro.

Articolo 5

Il frumento tenero di cui all'articolo 1 in ordine alla fornitura al comitato internazionale della Croce Rossa deve essere di qualità sana, leale e mercantile e corrispondere almeno alla qualità tipo per la quale è fissato il prezzo d'intervento, non potendo l'umidità essere superiore al 15 % ed essendo ammessa una tolleranza massima del 3 % per i grani germinati e dell'1,5 % per le impurità diverse.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento belga è incaricato dell'esecuzione delle operazioni attinenti al bando di gara che è oggetto del presente regolamento.

2. Esso indirizza immediatamente alla Commissione l'elenco nominativo delle ditte partecipanti al bando di gara, specificando per ciascuna di esse le offerte presentate nonché il nome e la ragione sociale dell'aggiudicatario.

3. Quando l'aggiudicatario è stabilito in uno Stato membro diverso da quello incaricato di raccogliere le offerte e quando il prodotto è spedito da un posto di frontiera dello Stato membro in cui è stabilito l'aggiudicatario, l'organismo d'intervento di quest'ultimo Stato è incaricato delle operazioni conseguenti all'aggiudicazione.

Il tal caso, l'organismo d'intervento che ha designato l'aggiudicatario ne informa immediatamente l'organismo d'intervento dello Stato membro interessato e gli fornisce tutti gli elementi d'informazione necessari.

4. L'organismo d'intervento richiede all'aggiudicatario le seguenti informazioni :

a) dopo ogni spedizione, un attestato comprovante le quantità imbarcate e la qualità del prodotto ;
b) la data di partenza delle navi ;
c) ogni incidente eventualmente verificatosi durante il trasporto dei prodotti.

L'organismo d'intervento trasmette alla Commissione le succitate informazioni.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1975.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Porto d'imbarco	Tonnellaggio da mettere in fob	Luogo di accantonamento
Porti comunitari	1 400 tonnellate di cui :	
	400 t	Waremme
	500 t	Marbais
	500 t	Floreffe

ALLEGATO II

Numero della partita	Porto di sbarco	Cadenza minima di scarico da rispettare	Tonnellaggio da consegnare cif
1	Bombay	Usanza del porto	350 t
2	Calcutta		350 t
3	Bombay		350 t
4	Calcutta		350 t